



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **640** del **15 NOV. 2019**

**OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata del Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato con incarico di Struttura Complessa dott. Rizzo Rocco.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE f.f. UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data  
di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

**15 NOV. 2019**

l'allegata proposta

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f. U.O.C.  
Organizzazione Risorse Umane  
Dott.ssa Maria Taveriti

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*[Signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 15 NOV. 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

**Premesso** che, con lettera dell'11.4.2019, protocollo generale n. 4298 del 18.4.2019, il dott. Rizzo Rocco, nato a Catania il 17.10.1956, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato con incarico di Struttura Complessa, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per diritto a pensione anticipata con effetto dal 31.12.2019 (ultimo giorno di lavoro il 30.12.2019).

**Rilevato**

- che per l'anno 2019 il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 30 dicembre 2019 il dott. Rizzo Rocco possederà sia il diritto ad essere collocato a riposo per pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi) e sia il diritto all'assegno pensionistico (3 mesi dopo la data di maturazione di detto requisito) previsto dalla normativa vigente, per un totale complessivo di 43 anni, 1 mese e 15 giorni, maturati come di seguito specificato:
  - decreto Ministero del Tesoro n. 5171 dell'11.12.1992 – Riconoscimento di periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza valutato in 8 anni, 11 mesi e 27 giorni;
  - atto dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici n. DT013201900000162 del 6.3.2019 – Riconoscimento di periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza valutato in 0 anni, 4 mesi e 5 giorni;
  - dal 15.3.1986 al 19.4.1986 servizio prestato presso l'USL 31 Lovere per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 0 anni, 1 mese e 5 giorni;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 15 NOV. 2019

- dal 20.4.1986 al 14.4.1987 servizio prestato presso l'USL 27 Zogno per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 0 anni, 11 mesi e 25 giorni;
- dal 15.4.1987 al 14.12.1987 servizio prestato presso l'USL 26 Albino per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 0 anni, 8 mesi e 0 giorni;
- dal 18.12.1987 al 15.11.1989 servizio prestato presso l'USL 26 Albino per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 1 anno, 10 mesi e 28 giorni;
- dal 16.11.1989 al 30.4.1990 servizio prestato presso l'USL 31 Lovere per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 0 anni, 5 mesi e 15 giorni;
- dall'1.5.1990 al 31.12.1994 servizio prestato presso l'USL 26 Albino per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 4 anni, 8 mesi e 0 giorni;
- dall'1.1.1995 al 31.12.1997 servizio prestato presso l'Azienda USSL 10 Albino per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 3 anni, 0 mesi e 0 giorni;
- dall'1.1.1998 al 31.1.1998 servizio prestato presso l'A.O. Bolognini di Seriate per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 0 anni, 1 mese e 0 giorni;
- dall'1.2.1998 al 30.9.2006 servizio prestato presso l'A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 8 anni, 8 mesi e 0 giorni;
- dall'1.10.2006 al 31.12.2015 servizio prestato presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 9 anni, 3 mesi e 0 giorni;
- dal 1.1.2016 al 30.12.2019 servizio prestato presso questa Azienda per un totale, al netto di eventuali assenze non valutabili ai fini pensionistici, di 4 anni, 0 mesi e 0 giorni;

**Fatto presente**

- che la pratica occorrente per il conferimento del trattamento di quiescenza è stata predisposta dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 15 NOV. 2019

#### Richiamati

- il D.L. del 6.12.2011 n. 201 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 commi 10 e 12 stabilisce: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014...  
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122...”;
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6.12.2011, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi...”;
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16.12.2014, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale sancisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi...”;
- il D.L. 29.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, dove l'art. 17 prevede: “Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi...”;
- l'art. 38 comma 1 del CCNL del Comparto Sanità dell'01/09/1995, ai sensi del quale: “nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di preavviso”;
- l'art. 39 del CCNL del Comparto Sanità dell'01/09/1995 che stabilisce al comma 1: “Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso,





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 15 NOV. 2019

- *in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*  
*2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;*  
*3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;*  
*4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.”;*  
al comma 2: *“in caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà.”.*

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza presentata l'11.4.2019 dal dott. Rizzo Rocco, nato a Catania il 17.10.1956, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato con incarico di Struttura Complessa, con effetto dal 31.12.2019 (ultimo giorno di lavoro 30.12.2019);
- 2- di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata il dipendente in parola a partire dal 31.12.2019;
- 3- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 4- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 6- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 15 NOV. 2019

- 7- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 8- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

**U.O.C. Organizzazione Risorse Umane**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taverri

Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino

(Atti n. 2019.1.4.10.1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 640 del 15 NOV. 2019

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 18 NOV. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine di cui n. 0 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Crocchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto